



**Nota sul DPCM concernente l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6/3/2021 n. 56, è stato pubblicato il DPCM del 21/1/2021 recante *“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”*, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160.

Il limite complessivo del Fondo ammonta a di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Il Decreto finanzia quindi interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione urbana da parte dei Comuni con almeno 15.000 abitanti, secondo specifici criteri e modalità definite.

E' possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano (compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati), nello specifico:

- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile.

Per il primo triennio 2021-2023, i Comuni beneficiari possono fare richiesta, per uno o più interventi, entro i seguenti limiti massimi:

- 5 mln di euro per i Comuni da 15.000 a 49.999 abitanti;
- 10 mln di euro per i Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti;
- 20 mln di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i Comuni capoluogo o sede di città metropolitana.

**Le domande dovranno essere trasmesse, attraverso il modello telematico redatto dal Min. Interno, entro il 4 giugno 2021** (90 gg. dalla pubblicazione in GU del dpcm), secondo la procedura c.d. “a sportello”, fino ad esaurimento delle risorse.

In merito a ciò il Ministero dell'interno – Direzione centrale della finanza locale, entro e non oltre il 5 aprile p.v. dovrà approvare il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti. **La domanda deve essere compilata esclusivamente avvalendosi del succitato modello informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati», come indicato nel decreto.**

Ai fini dell'ammissibilità al contributo le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune nonché alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 4/8/2021 (150 gg. dalla data di pubblicazione del decreto).

Nel caso in cui le domande siano superiori alle risorse, avranno priorità quelle con l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) più alto.

Roma, 8/3/2021